

Alla C.A.
Dirigenti Scolastici
Direttori SGA
Sede Istituto

Oggetto: Comunicazione del DPO relativa alle modifiche e alle novità introdotte al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici “ dal DPR del 13 giugno 2023, n. 81

Gentilissimi,

con il decreto del presidente della repubblica 13 giugno 2023, n. 81 – regolamento concernente modifiche al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU N.129 DEL 4-6-2013).

Tra le altre novità si pone l'attenzione a quanto viene rubricato all'art. **11-bis Utilizzo delle tecnologie informatiche** e all'art. **11-ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media**.

.....

Art. 11-bis Utilizzo delle tecnologie informatiche

- 1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
- 2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.*
- 3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.*
- 4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.*
- 5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.*

Art. 11-ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

- 1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.*
- 2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al*



prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee alloro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

.....

Visto l'utilizzo quotidiano delle tecnologie informatiche nel sistema scolastico e la necessità continua di sensibilizzare ad un uso consapevole e corretto i mezzi di informazione e dei social media

SI CHIEDE notificare al proprio personale dipendente le modifiche e le novità introdotte attraverso i consueti canali di comunicazione e formazione e di diffondere gli aggiornamenti attraverso una sezione specifica del sito web istituzionale dedicata al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché di pubblicare il file allegato 1 anche nella sezione Privacy del sito istituzionale.

In allegato alla presente nota si inviano i seguenti file :

- ❖ Allegato 1 -Gazzetta-Ufficiale - 2023-06-13-decreto-81-modifiche-al-codice-comportamento-dipendenti-pubblici
- ❖ Allegato 2 Nuovo-Codice-di-Comportamento-2023
- ❖ Allegato-3-DPR-16-aprile-2013-n-62-CODICE-COMPORTAMENTO-DIPENDENTI-PUBBLICI-come-modificato-dal-DPR-81-2023-1

Nel restare a Vs disposizione si porgono Cordiali saluti

Montecorvino Rovella 16/09/2023

IL DPO

Sandro Falivene

Contatti:

Cell. 333/4207958

E-mail: dpo@info-studio.it

PEC: info-studio@pec.it

NOTA DI RISERVATEZZA

La presente comunicazione, corredata dai relativi allegati, contiene informazioni confidenziali ed è riservata esclusivamente ai destinatari. Vi informiamo che ogni uso, copia, distribuzione o stampa non autorizzata o fatta da soggetti diversi dei destinatari del presente messaggio è proibito dalla legge (art. 15 Cost., art. 616 cod. pen., art. 25 D. Lgs 101/2018).